



Comune di Vicopisano

PROVINCIA DI PISA

□□□□□□□□□□□□□□

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 76 del 28 dicembre 2024

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE - ALIQUOTE ED ESENZIONE 2025

L'anno 2024 il giorno 28 dicembre 2024 alle ore 10:30 nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nei modi di legge, in seduta pubblica di prima convocazione:

Num,	Nome	Presente	Assente
1	FERRUCCI MATTEO	X	
2	RUBERTI MIRKO	X	
3	BERTINI VALENTINA	X	
4	TACCOLA ANDREA	X	
5	FERRUCCI ALESSIO	X	
6	PARDINI ELENA	X	
7	MARCHETTI NICO	X	
8	ROSSI ANGELICA	X	
9	BARSOTTI FRANCESCA	X	
10	ORSOLINI ROBERTO		X
11	GIOBBI MARRICA VILLA	X	
12	GIORGI GIAN MATTEO		X
13	PALMIERI MARIO	X	

Presiede l'adunanza il Presidente del Consiglio Alessio Ferrucci .

Partecipa la Dott.ssa Marzia Venturi, Segretario Comunale, incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Assistono alla seduta gli Assessori esterni Juri Filippi e Fabiola Franchi.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da MARZIA VENTURI, ALESSIO FERRUCCI e stampato il giorno 04/02/2025 da Landi Stefano.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti e richiamati:

a) l'art.48, commi 10 e 11, della Legge 27.12.1997 n.449, che delegava il Governo a istituire l'addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche, a copertura degli oneri delle funzioni e compiti trasferiti ai Comuni;

b) l'art.1 del D.Lgs. 28.9.1998, n.360, nel testo modificato dall'art.1, commi 142-144, della Legge Finanziaria 2007 n.296 del 27/12/2006, che ha istituito l'addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche e che in sintesi, a decorrere dal 2007, dispone:

- con Decreti del Ministero delle Finanze è stabilita l'aliquota di compartecipazione all'addizionale, con equivalente riduzione delle aliquote IRPEF;
- i Comuni con regolamento possono disporre la variazione dell'aliquota dell'addizionale che complessivamente non può eccedere 0,8 punti percentuali; la deliberazione può essere adottata anche in mancanza dei Decreti di cui al capoverso precedente;
- con il medesimo regolamento può essere stabilita una soglia d'esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;
- l'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel sito informatico individuato con decreto del Ministero delle Finanze;
- l'addizionale è determinata applicando l'aliquota stabilita al reddito complessivo determinato ai fini IRPEF, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ed è dovuta al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce; il versamento è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con modalità e termini dettagliatamente specificati;

c) la deliberazione consiliare n.8 del 27.2.2001,esecutiva, con la quale per la prima volta fu istituita per l'anno 2001 l'addizionale nella misura di 0,2 punti percentuali, confermata anche per gli anni 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006, rispettivamente, con atti CC n.14/2002, GC n.16/2003, GC n.13/2004, GC n.31/2005 e GC n.16 del 15/2/2006, esecutivi;

d) la deliberazione consiliare n.24 del 29/03/2007, esecutiva, con la quale, ai sensi della Legge Finanziaria 2007, è stato approvato il "Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sui redditi delle persone fisiche" ed è stata stabilita per l'anno 2007 la stessa misura dell'addizionale comunale sull'Irpef pari allo 0,2% senza soglie di esenzione, la quale è stata confermata per gli anni 2008, 2009 e 2010;

e) l'art.1, comma 7, della Legge n.126/2008, l'art.77 bis comma 30 della Legge 133/2008 e l'art.8, comma 33, della L. 220/2010 che hanno sospeso con decorrenza 29/05/2008, sino all'attuazione del federalismo fiscale, il potere di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote e delle maggiorazioni di tributi;

f) il D.Lgs. 14/03/2011, n.23 (Federalismo fiscale municipale) che, all'art.5, ha stabilito regole per l'aumento dell'addizionale comunale Irpef per l'anno 2011, nonché la Risoluzione N.1/DF del 02/05/2011 emanata dal Ministero delle Finanze, Direzione Federalismo fiscale;

g) la deliberazione consiliare n.46 del 28/06/2011, esecutiva, con la quale, ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. n.23/2011, l'aliquota dell'addizionale Irpef è stata elevata da 0,2% a 0,3% con decorrenza dal 01/01/2011, senza soglie di esenzione;

h) la deliberazione consiliare n. 23 del 31/05/2012, esecutiva, con il quale fu stabilita l'aliquota unica per l'anno 2012 dell'addizionale comunale all'Irpef, pari allo 0,6%, prevedendo una soglia di esenzione, ai sensi dell'art.1, comma 3 bis, del D.Lgs 360/1998, per i contribuenti con reddito complessivo annuo imponibile ai fini Irpef, derivante da lavoro dipendente e/o da pensione e/o da redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (artt. 49 e 50 Tuir D.P.R. n.917/1986), non superiore a € 10.000,00, precisando che, se il reddito superava il predetto limite, l'addizionale si applicava al reddito imponibile complessivo;

i) la deliberazione consiliare n.42 del 27/06/2013, esecutiva, di approvazione del Bilancio Preventivo 2013, con la quale fu confermata per il 2013 l'aliquota unica di addizionale comunale all'Irpef nella misura di 0,6% e la soglia di esenzione come per l'anno 2012;

l) l'art. 1, comma 169, della Legge Finanziaria 2007 (n.296/2006), il quale stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Visti, altresì:

-l articolo 42, 2° comma, punto f) del TUEL D.Lgs. 18.8.2000, n.267, il quale attribuisce al Consiglio la competenza a deliberare l'istituzione e l'ordinamento dei tributi;

-la deliberazione C.C. n° 60 del 30/07/2015 ,esecutiva, che approva aliquote differenziate per scaglione di reddito oltre a confermare la soglia di esenzione esistente per limiti di reddito imponibile;

- la Legge 28 dicembre 2015, n. 208(c.d. Legge di Stabilità per l'anno 2016), con particolare riferimento all'art. 1, comma 26, secondo il quale è disposto il blocco dell'aumento dei tributi degli enti locali e delle addizionali ad essi attribuiti con legge dello Stato;

- la Legge 11 dicembre 2016, n. 232, comma 42 che estende al 2017 la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti di tributi e addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, con espressa esclusione per le tariffe della TARI ;

- la Legge 27 dicembre 2017, n. 205, comma 37 che estende al 2018 la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti di tributi e addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, con espressa esclusione per le tariffe della TARI ;

- la deliberazione C.C. n.19 del 28/02/2018,esecutiva, la quale conferma per l'anno 2018 il vigente regolamento relativo all'addizionale comunale all'Irpef, come modificato da ultimo (e comunque in senso confermativo) con deliberazione C.C. n. 30 del 29/04/2016,esecutiva;

Dato atto che, con decorrenza dall'esercizio 2019, cessano di avere effetto le disposizioni di cui all'art. 1, commi 26 e seguenti della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) e ss.mm.ii., ai sensi dei quali per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, con espressa esclusione per le tariffe della

TARI e dell'Imposta di soggiorno, e pertanto dall'anno 2019 è possibile procedere con modifiche in aumento dei tributi locali;

Visti, infine:

- la deliberazione C.C. n. 19 del 20/03/2020,esecutiva, che conferma le aliquote per scaglioni già approvate, mentre innalza da 11.000,00 a 12.000,00 la soglia di esenzione prevista nel regolamento comunale;

-la deliberazione C.C. n. 12 del 24 marzo 2021,esecutiva, che conferma per l'anno 2021 le aliquote per scaglioni nonché la soglia di esenzione così come previsto dal regolamento comunale;

- l'art.1 comma 2 lett.a) della Legge 30 dicembre 2021, n.234 (Legge di Bilancio 2022), che modifica l'art.11, comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, prevedendo sia la modifica delle aliquote IRPEF (ridotte dal 5 a 4 e rimodulate), sia la variazione degli scaglioni di reddito;

- la deliberazione C.C. n. 9 del 4 aprile 2022,esecutiva, con la quale si prende atto della variazione degli scaglioni di reddito e della conseguente rimodulazione delle aliquote IRPEF per l'anno 2022, mantenendo però invariata la soglia di esenzione a € 12.000,00 così come previsto dal regolamento comunale;

- la deliberazione C.C. n.10 del 13/04/2024,esecutiva, di natura confermativa, ad oggetto "Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sui redditi delle persone fisiche. aliquote e ed esenzione 2024";

- l'art.3, comma 3 del D.Lgs. n.216/2023 il quale prevede che *“Al fine di garantire la coerenza degli scaglioni dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con i nuovi scaglioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche stabiliti dall'art. 1, in deroga all'art.1, comma 169,primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n.296 e dell'art. 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n267, i comuni per l'anno 2024 modificano, con propria delibera, entro il 15 aprile 2024, gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche”*;

Considerato che il sopra citato art. 3, comma 3 del D.Lgs. n.2016/2023 prevede inoltre che, nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, entro il termine del 15 aprile 2024, i comuni possono determinare, per il solo anno 2024, aliquote differenziate dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla base degli scaglioni di reddito previsti dall'art. 11, comma 1 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al Decreto Presidenziale n.917 del 22 dicembre 1986 ,vigenti per l'anno 2023.”

Dato atto che:

- occorre far fronte alla riduzione consolidata dei trasferimenti erariali, effetto delle diverse manovre governative intervenute negli ultimi anni;

- le spese correnti ogni anno subiscono aumenti in relazione all'aumento del tasso inflattivo e ad altri fattori oggettivi indipendenti dalla volontà dell'Amministrazione, compreso l'innalzamento dei costi legati all'approvvigionamento energetico ancora superiori rispetto ai livelli antecedenti la crisi energetica;

- l'Amministrazione Comunale, in sede di stesura del bilancio, ha iscritto gli stanziamenti di spesa contenendo per quanto possibile i costi ma deve comunque garantire un adeguato livello qualitativo e quantitativo di servizi alla cittadinanza;

Considerato che gli enti locali hanno l'obbligo, ex art.9, comma 1 e 1bis della Legge 243/2012, di rispettare il pareggio costituzionale nonché gli equilibri strutturali del bilancio annuale e pluriennale, presupposti indispensabili per il perseguimento degli obiettivi stessi dell'Amministrazione Comunale;

Valutato che, in base alla normativa vigente, è possibile applicare un'aliquota relativa all'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. nella misura massima dello 0,80%;

Ritenuto pertanto opportuno per l'anno 2025:

- prevedere un'unica aliquota IRPEF pari allo 0,80%;

-prevedere l'innalzamento della soglia di esenzione a € 13.000,00 per i contribuenti in possesso di reddito annuo imponibile ai fini Irpef derivante da lavoro dipendente e/o da pensione e/o da redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente precisando che, se il reddito supera il predetto limite, l'addizionale si applica all'intero reddito imponibile;

Sentita l'esposizione del Sindaco e gli interventi dei Consiglieri Comunali di cui alla registrazione audio conservata in atti;

Visto il parere espresso dal Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 239 – comma 1 – lettera B) – punti 1) e 7) – D.lgs. 267/2000, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato “**B**”);

Atteso che durante la trattazione del presente argomento viene presentato dal Consigliere Comunale Mario Palmieri (Gruppo Consiliare Vicopisano del Cambiamento) un emendamento, come segue:

- **Emendamento n.1:** incrementare l'esenzione per i contribuenti in possesso di reddito annuo imponibile ai fini Irpef derivante da lavoro dipendente e/o da pensione e/o da redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente
da non superiore a € 13.000,00
a non superiore a € 15.000,00

Ritenuto di procedere a separata votazione per la proposta di emendamento presentata;

Dato atto che il suddetto emendamento, posto in votazione da parte del Presidente del Consiglio Comunale, ha ottenuto il seguente risultato:

Consiglieri comunali presenti e votanti n. 11

Voti favorevoli n.2 voti favorevoli (Giobbi e Palmieri)

Voti contrari n.9 voti contrari

L'emendamento viene respinto.

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli artt.49, comma 1 e 147-bis, comma 1, del D.lgs. n.267/2000, che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Con n.9 voti favorevoli e n.2 voti contrari (Palmieri e Giobbi), su n.11 Consiglieri Comunali presenti e votanti, voti espressi in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) Per quanto espresso in premessa narrativa, di approvare il “**Regolamento relativo all’applicazione dell’addizionale comunale all’ I.R.Pe.F**”, nel testo che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (**Allegato A**), con il quale viene stabilita per l’anno **2025** un’unica aliquota corrispondente allo **0,80%**, con esenzione per i contribuenti in possesso di reddito annuo imponibile ai fini Irpef derivante da lavoro dipendente e/o da pensione e/o da redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente non superiore a € **13.000,00**, precisando che, se il reddito supera il predetto limite, l’addizionale si applica all’intero reddito imponibile.
- 2) Di dare atto che la predetta aliquota e soglia di esenzione sono da ritenersi vigenti per l’annualità 2025 e dovranno intendersi tacitamente confermate anche per le annualità successive salvo modifiche.
- 3) Di dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario di pubblicare la presente deliberazione nel sito informatico appositamente predisposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze entro i termini stabiliti dalla normativa vigente.
- 4) Di dare atto che l’entrata prevedibile dall’addizionale risulta già iscritta nell’entrata corrente del bilancio di previsione 2025-2027 e destinata al finanziamento della spesa corrente del bilancio stesso.
- 5) Di incaricare dell’esecuzione del presente atto i Servizi 1 e 2 per quanto di rispettiva competenza.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Presidente, in ragione della necessità di definire con celerità l’intera manovra di Bilancio entro il corrente anno;

Con n.9 voti favorevoli e n.2 voti contrari (Palmieri e Giobbi), su n.11 Consiglieri comunali presenti e votanti, voti espressi in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, 4° comma, del D. Lgs. n.267/00.

Firmato, letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Alessio Ferrucci

IL SEGRETARIO
Marzia Venturi

Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23 ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 – Codice dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Vicopisano.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da MARZIA VENTURI, ALESSIO FERRUCCI e stampato il giorno 04/02/2025 da Landi Stefano.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

COMUNE DI VICOPISANO
PROVINCIA DI PISA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
(ARTT. 49, COMMA 1° E 147 BIS, 1° COMMA, D.LGS N.267/2000)

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE
ALL'IMPOSTA SUI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE - ALIQUOTE ED ESENZIONE 2025

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla proposta di deliberazione in oggetto. Si attesta altresì che detta deliberazione comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Vicopisano lì 12/12/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Cupiti Sabrina

Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23 ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 – Codice dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Vicopisano.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da SABRINA CUPITI e stampato il giorno 04/02/2025 da Landi Stefano.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

COMUNE DI VICOPISANO
PROVINCIA DI PISA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
(ARTT. 49, COMMA 1° E 147 BIS, 1° COMMA, D.LGS N.267/2000)

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE - ALIQUOTE ED ESENZIONE 2025

Si esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile, relativamente alla proposta di deliberazione in oggetto.

ESITO PARERE: Favorevole

MOTIVAZIONI:

Vicopisano lì 12/12/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CUPITI SABRINA

Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23 ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 – Codice dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Vicopisano.



Comune di Vicopisano
PROVINCIA DI PISA

□□□□□□□□□□□□□□

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 76 del 28/12/2024

OGGETTO **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE
COMUNALE ALL'IMPOSTA SUI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE -
ALIQUOTE ED ESENZIONE 2025**

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo dal 07/01/2025 al 21/01/2025 e
che è esecutiva a far data da 28/12/2024
Affissione all'albo Pretorio con n.7

L'Ufficio Segreteria

*Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23 ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 –
Codice dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di
Vicopisano.*

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da GABRIELLA CARROZZO e stampato il giorno 04/02/2025 da Landi Stefano.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

ALLEGATO "A"

COMUNE DI VICOPISANO
(Prov. di Pisa)

REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE
ALL'IMPOSTA SUI REDDITI
DELLE PERSONE FISICHE

Approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 24 del 29/03/2007
Modificato dal Consiglio Comunale con atto n. 46 del 28/06/2011
Modificato dal Consiglio Comunale con atto n.23 del 31/05/2012
Modificato dal Consiglio Comunale con atto n. 48 del 22/07/2014
Modificato dal Consiglio Comunale con atto n. 60 del 30/07/2015
Modificato dal Consiglio Comunale con atto n. 30 del 29/04/2016
Modificato dal Consiglio Comunale con atto n. 22 del 22/03/2017
Modificato dal Consiglio Comunale con atto n. 19 del 28/02/2018
Modificato dal Consiglio Comunale con atto n. 21 del 25/03/2019
Modificato dal Consiglio Comunale con atto n. 19 del 20/03/2020
Modificato dal Consiglio Comunale con atto n. 12 del 24/03/2021
Modificato dal Consiglio Comunale con atto n. 7 del 27/03//2023
Modificato dal Consiglio Comunale con atto n. ** del **/**/2024

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e successive modifiche ed integrazioni, disciplina l'applicazione dell'addizionale comunale dell'imposta su reddito delle persone fisiche di cui al D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Per la disciplina dell'imposta vige quanto previsto dalla normativa vigente nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

Art. 2

Determinazione dell'aliquota

1. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali, come previsto dall'art.1 comma 3 del D.Lgs. n. 360/1998.
2. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. n.360/2008 viene stabilita a scaglioni Irpef con decorrenza dal 01/01/2015 :

<i>Scaglioni annuali di reddito</i>	<i>Aliquota addizionale comunale Irpef</i>
Da 0 a 15.000,00 euro	0,63%
Da 15.001 a 28.000 euro	0,68%
Da 28.001 a 55.000 euro	0,73%
Da 55.001 a 75.000 euro	0,78%
Oltre 75.000 euro	0,80%

3. Tali aliquote, stabilite con decorrenza di cui al precedente punto 2, sono espressamente confermate per l'annualità 2016 e dovranno intendersi tacitamente confermate anche per le annualità successive all'adozione del presente regolamento, salvo modifiche dello stesso.

4. Tali aliquote, stabilite con decorrenza di cui al precedente punto 2, sono espressamente confermate per l'annualità 2017 e dovranno intendersi tacitamente confermate anche per le annualità successive all'adozione del presente regolamento, salvo modifiche dello stesso.

5. Tali aliquote, stabilite con decorrenza di cui al precedente punto 2, sono espressamente confermate per l'annualità 2018 e dovranno intendersi tacitamente confermate anche per le annualità successive all'adozione del presente regolamento, salvo modifiche dello stesso.

6. Tali aliquote, stabilite con decorrenza di cui al precedente punto 2, sono espressamente confermate per l'annualità 2019 e dovranno intendersi tacitamente confermate anche per le annualità successive all'adozione del presente regolamento, salvo modifiche dello stesso.

7. Tali aliquote, stabilite con decorrenza di cui al precedente punto 2, sono espressamente confermate per l'annualità 2020 e dovranno intendersi tacitamente confermate anche per le annualità successive all'adozione del presente regolamento, salvo modifiche dello stesso.

8. Tali aliquote, stabilite con decorrenza di cui al precedente punto 2, sono espressamente confermate per l'annualità 2021 e dovranno intendersi tacitamente confermate anche per le annualità successive all'adozione del presente regolamento, salvo modifiche dello stesso.

9. Con decorrenza 1.01.2022, in adempimento di quanto previsto dall'art.1, comma 2 lett. a) delle Legge 30 dicembre 2021 n.234, che modifica l'art.11, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n.917, entrano in vigore i nuovi scaglioni di reddito, nonché l'aggiornamento delle corrispondenti aliquote, così come sotto specificato:

<i>Scaglioni annuali di reddito</i>	<i>Aliquota addizionale comunale Irpef</i>
Fino a 15.000 euro	0,68%
Oltre 15.000 e fino a 28.000 euro	0,76%

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 04/02/2025 da Landi Stefano.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Oltre 28.000 e fino a 50.000 euro	0,79%
Oltre 50.000 euro	0,80%

10. Tali aliquote, stabilite con decorrenza di cui al precedente punto 9, sono espressamente confermate per l'annualità 2023 e dovranno intendersi tacitamente confermate anche per le annualità successive all'adozione del presente regolamento, salvo modifiche dello stesso.

11. Tali aliquote, stabilite con decorrenza di cui al precedente punto 9, sono espressamente confermate per l'annualità 2024, ai sensi dell'art. 3, comma 3 del D.Lgs. n° 216 del 30/12/2023.

12. Con decorrenza dall'1.01.2025, viene stabilita un'unica aliquota corrispondente allo 0,80%; tale aliquota è da intendersi tacitamente confermata anche per le annualità successive, salvo modifiche del testo regolamentare.

Art. 3

Esenzioni

1. Fino all'anno 2011 compreso non è stata stabilita alcuna soglia di esenzione.

2. Dal 01/01/2012 e fino al 31/12/2013, ai sensi dell'art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. n.360/1998, sono stati esenti dall'applicazione dell'addizionale comunale all'Irpef i contribuenti che abbiano un reddito complessivo annuo imponibile ai fini Irpef, derivante da lavoro dipendente e/o da pensione e/o da redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui agli artt. 49 e 50 Tuir D.P.R. n.917/1986, non superiore a € 10.000,00. Se il reddito 2012 e 2013 supera il predetto limite l'addizionale comunale all'Irpef si applica al reddito imponibile complessivo.

3. Con decorrenza dal 01/01/2014, ai sensi dell'art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. n.360/1998, sono esenti dall'applicazione dell'addizionale comunale all'Irpef i contribuenti che abbiano un reddito annuo imponibile ai fini Irpef, derivante da lavoro dipendente e/o da pensione e/o da redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui agli artt. 49 e 50 Tuir D.P.R. n.917/1986, non superiore a € 10.000,00. Se il reddito supera il predetto limite, l'addizionale comunale all'Irpef si applica all'intero reddito imponibile.

Tale misura è confermata anche per l'anno di imposta 2015 e, salvo modifiche successive del testo regolamentare anche per gli anni di imposta successivi.

Tale misura è confermata anche per l'anno di imposta 2016 e, salvo modifiche successive del testo regolamentare anche per gli anni di imposta successivi.

Tale misura è confermata anche per l'anno di imposta 2017 e, salvo modifiche successive del testo regolamentare anche per gli anni di imposta successivi.

Tale misura è confermata anche per l'anno di imposta 2018 e, salvo modifiche successive del testo regolamentare anche per gli anni di imposta successivi.

Con decorrenza dal 01/01/2019, ai sensi dell'art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. n.360/1998, sono esenti dall'applicazione dell'addizionale comunale all'Irpef i contribuenti che abbiano un reddito annuo imponibile ai fini Irpef, derivante da lavoro dipendente e/o da pensione e/o da redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui agli artt. 49 e 50 Tuir D.P.R. n.917/1986, non superiore a €

11.000,00. Se il reddito supera il predetto limite, l'addizionale comunale all'Irpef si applica all'intero reddito imponibile.

Con decorrenza dal 01/01/2020, ai sensi dell'art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. n.360/1998, sono esenti dall'applicazione dell'addizionale comunale all'Irpef i contribuenti che abbiano un reddito annuo imponibile ai fini Irpef, derivante da lavoro dipendente e/o da pensione e/o da redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui agli artt. 49 e 50 Tuir D.P.R. n.917/1986, non superiore a € 12.000,00. Se il reddito supera il predetto limite, l'addizionale comunale all'Irpef si applica all'intero reddito imponibile.

Tale misura è confermata anche per l'anno di imposta 2021 e, salvo modifiche successive del testo regolamentare, anche per gli anni di imposta successivi.

Tale misura è confermata anche per l'anno di imposta 2022 e, salvo modifiche successive del testo regolamentare, anche per gli anni di imposta successivi.

Tale misura è confermata anche per l'anno di imposta 2023 e, salvo modifiche successive del testo regolamentare, anche per gli anni di imposta successivi.

Tale misura è confermata anche per l'anno di imposta 2024.

Con decorrenza dal 01/01/2025, ai sensi dell'art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. n.360/1998, sono esenti dall'applicazione dell'addizionale comunale all'Irpef i contribuenti che abbiano un reddito annuo imponibile ai fini Irpef, derivante da lavoro dipendente e/o da pensione e/o da redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui agli artt. 49 e 50 Tuir D.P.R. n.917/1986, non superiore a € 13.000,00. Se il reddito supera il predetto limite, l'addizionale comunale all'Irpef si applica all'intero reddito imponibile.

Tale misura è da intendersi tacitamente confermata anche per le annualità successive, salvo modifiche del testo regolamentare.

Art. 4

Soggetti passivi

1. L'addizionale viene applicata, per ogni annualità d'imposta, ai contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Vicopisano (PI) alla data del 1° gennaio di tale annualità.

Art. 5

Modalità di applicazione

1. L'aliquota viene applicata al reddito complessivo del contribuente, come determinato ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri riconosciuti deducibili per la medesima.

2. L'addizionale è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche al netto delle detrazioni riconosciute per la stessa e del credito d'imposta riconosciuto ai redditi prodotti all'estero dall'art. 165 del D.P.R. n. 917/1986.

Art. 6

Modalità di versamento

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 04/02/2025 da Landi Stefano.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

1. L'imposta viene versata dal contribuente contestualmente al versamento, sia in acconto che a saldo, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
2. Il versamento deve essere effettuato direttamente al Comune di Vicopisano con le modalità stabilite dalla legge.
3. I contribuenti possono, in sede di versamento unitario, compensare i crediti e i debiti relativi all'addizionale comunale con ogni altra imposta, contributo o somma indicati all'art 17, comma 2, del D.Lgs. n. 241/1997.
4. L'acconto relativo all'addizionale comunale deve essere versato nella misura del 30% dell'addizionale applicata al reddito imponibile dell'annualità precedente, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1 commi 2 e 3 D.Lgs. 28/09/1998 n.360.
5. L'acconto viene determinato applicando l'aliquota deliberata per l'anno di riferimento, qualora tale delibera sia stata pubblicata entro il 20 dicembre precedente l'anno di riferimento, ovvero applicando l'aliquota deliberata per l'anno precedente qualora la pubblicazione risulti successiva a tale termine.

Art. 7

Adempimenti dei sostituti d'imposta

1. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e a quelli assimilati agli stessi, i sostituti d'imposta di cui agli artt. 23 e 29 del D.P.R. n. 600/1973 dovranno effettuare i seguenti adempimenti:
 - determinare e trattenere l'acconto dell'addizionale in un numero massimo di 9 rate mensili a partire dal mese di marzo,
 - determinare e trattenere il saldo dell'addizionale, all'atto delle operazioni di conguaglio, in un numero massimo di 11 rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre.
2. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, l'addizionale residua deve essere prelevata in un'unica soluzione.
3. L'importo da trattenere e quello trattenuto devono essere indicati nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui all'art. 4, comma 6-ter, del regolamento di cui al D.P.R. n. 322/1998.

Art. 8

Pubblicazione e informativa

1. Il Servizio ragioneria del Comune provvederà agli adempimenti necessari alla pubblicazione della delibera comunale concernente la variazione dell'aliquota nel sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro i termini stabiliti dalla vigente legge, nonché all'invio allo stesso Ministero, Dipartimento delle Finanze, nei termini indicati dall'art. 4, comma 1-quinquies del DL n.16/2012 convertito con modificazioni nella legge n.44/2012 (30 giorni dall'approvazione) e successive eventuali modifiche. L'efficacia della presente deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico.

Art. 9

Rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia alle disposizioni previste dall'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 e successive modificazioni e integrazioni.

COMUNE DI VICOPISANO

PROVINCIA DI PISA

Verbale n.20/2024

data 12 dicembre 2024

Il giorno 12 dicembre 2024 il sottoscritto Revisore Unico del Comune di Vicopisano, richiesto del proprio parere sulla proposta di deliberazione ad oggetto “**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE - ALIQUOTE ED ESENZIONE 2025**” che sarà sottoposta ad approvazione da parte del Consiglio Comunale;

Considerato che l'art.1 del D.Lgs. 28.9.1998, n.360, nel testo modificato dall'art.1, commi 142-144, della legge finanziaria 2007, n.296, del 27/12/2006, ha istituito l'addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche per la cui applicazione è stato approvato dal Consiglio Comunale il regolamento con atto n. 24 del 29/03/2007, successivamente modificato;

Visto l'attuale Regolamento di cui all'oggetto e le modifiche proposte con le quali si ritiene opportuno:

stabilire per l'anno **2025** un'unica aliquota corrispondente allo **0,80%**, con esenzione per i contribuenti in possesso di reddito annuo imponibile ai fini Irpef derivante da lavoro dipendente e/o da pensione e/o da redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente non superiore a € **13.000,00**, precisando che, se il reddito supera il predetto limite, l'addizionale si applica all'intero reddito imponibile;

dare atto che la predetta aliquote e soglia di esenzione sono da ritenersi vigenti per l'annualità 2025 e dovranno intendersi tacitamente confermate anche per le annualità successive salvo modifiche;

Visti

- i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi dal Responsabile del servizio finanziario ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1, del D.lgs. n.267/2000;
- il TUEL - D.lgs. 18.8.2000 n. 267;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale di contabilità armonizzato

Esprime

parere favorevole sulla sopracitata proposta di deliberazione che dovrà essere sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale.

L'Organo di revisione economico-finanziaria
Flavio Modena

Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23 ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 – Codice dell'Amministrazione digitale.